II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

relativa agli aiuti concessi dal governo italiano ai fabbricanti di carta da giornale

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituise la comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente al suddetto articolo, di presentare le loro osservazioni al riguardo e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (qui di seguito ENCC), istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico del quale fanno parte tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa in Italia.

L'ENCC ha i seguenti scopi istituzionali : promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia ; agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la fabbricazione di cellulosa ; curare la disciplina della produzione e vendita della carta ; provvedere alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l'ente promuove la ricerca sia nel campo agricolo e forestale, sia nel campo dell'industria cartaria ; esso è inoltre competente per erogare gli aiuti all'editoria, in particolare alla stampa, con particolare riferimento al loro consumo di carta da giornale.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'ENCC sono costituiti, in parte, da tributi riscossi sulla cellulosa di fabbricazione nazionale e su alcuni tipi di carta e cartoni nonché su carta e cartoni importati dall'estero e, in parte, da un contributo direttamente versato dallo Stato e specificamente finalizzato alle imprese editrici.

Le modalità con cui l'ENCC concede i suoi aiuti sono state modificate ripetutamente. La Commissione ha approvato queste modifiche solo dopo averne accertata la compatibilità con il mercato comune.

In quest'ottica, nel novembre 1974, la Commissione chiudeva la procedura instaurata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli interventi dell'ENCC dopo aver ricevuto assicurazione dal governo italiano che gli aiuti concessi ai consumatori di carta da giornale di produzione italiana e di carta da giornale importata dall'ENCC sarebbero stati concessi anche alle imprese editrici che importavano carta da giornale direttamente da altri Stati membri. Il governo italiano assicurava anche che non avrebbe concesso altri aiuti per pubblicazioni in lingue diverse dall'italiano destinate all'esportazione e che la ricerca nel settore cartario non sarebbe più stata finanziata col gettito del contributo applicato alle importazioni da altri Stati membri.

Il 16 giugno 1976 la Commissione adottava la decisione definitiva 76/574/CEE [1] sul nuovo regime di aiuti a favore della stampa (legge 6 giugno 1975, n. 172), chiedendo al governo italiano di informare gli interessati, nelle debite forme, che questi aiuti sarebbero stati concessi indistintamente a tutte le imprese editrici sia per l'acquisto di carta tramite l'ENCC sia per l'acquisto di carta importata direttamente.

Nel novembre 1983 la Commissione decideva di chiudere la procedura instaurata nell'aprile 1982 a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, nei confronti di nuove provvidenze a favore dell'editoria erogate tramite l'ENCC (legge 5 agosto 1981, n. 416). La procedura veniva chiusa dopo aver ricevuto assicurazione dal governo italiano che

[1] GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 32.

le misure di aiuto per la produzione di carta da giornale nell'Italia del Sud non sarebbero state incluse nella legge e che le misure di aiuto a favore delle pubblicazioni di carattere culturale sarebbero state soggette a restrizioni onde impedire il verificarsi, nella Comunità, di alterazioni delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La Corte di giustizia, dal canto suo, si è più volte pronunciata in via pregiudiziale in merito alla compatibilità con il trattato CEE del contributo che l'Italia preleva sulla cellulosa e sulla carta nonché sugli aiuti finanziati mediante tali tributi. Si tratta segnatamente delle pronunce pregiudiziali del 19 giugno 1973 (Capolongo contro Maya, causa 77/72), del 18 giugno 1975 (IGAV contro ENCC, causa 94/74) e del 22 marzo 1977, (Iannelli & Volpi contro Meroni, causa 74/76).

II

Con lettera del 2 febbraio 1987 il governo italiano ha informato la Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di aver intenzione di rinnovare e modificare la legge n. 416/1981, i cui effetti erano cessati il 31 dicembre 1985. Senza attendere l'autorizzazione della Commissione, il governo italiano ha adottato in effetti la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge n. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Ulteriori informazioni in merito alla nuova normativa sono state fornite alla Commissione con lettera del 4 maggio 1987. Dopo un primo esame, la Commissione ha rilevato nella nuova legge alcune incompatibilità con il mercato comune, con particolare riferimento ai tre aspetti seguenti : l'articolo 8, paragrafo 12 della legge in parola consentiva all'ENCC di sostituire parte delle sovvenzioni erogate alla stampa (fino a un massimo del 30 %) con un determinato quantitativo di carta da giornale ; in secondo luogo, risultava che l'ENCC aveva sovvenzionato in passato i costi di trasporto della Cartiera di Arbatax (situata in Sardegna, provincia di Nuoro) e che la suddetta legge consentiva l'ulteriore concessione di siffatti aiuti al funzionamento ; in terzo luogo, risultava che l'acquisto e la vendita di carta da giornale tramite la SIVA, affiliata dell'ENCC, era ammontato a 14,5 miliardi di lire nel 1986 ed a 28 miliardi di lire nel 1987, e che di una parte di queste somme avrebbero potuto beneficiare i fabbricanti italiani di carta da giornale.

Di conseguenza, la Commissione, ravvisando nella predetta legge n. 67/1987, elementi configurabili come aiuti di Stato a favore dei produttori italiani di carta da giornale, ha deciso di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Il governo italiano, informato di questa decisione con lettera del 6 luglio 1987, è stato invitato, nell'ambito della procedura, a presentare le sue osservazioni e informazioni precise circa gli interventi dell'ENCC sul mercato della carta da giornale.

Il governo italiano ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 3 novembre 1987. In merito all'articolo 8, paragrafo 12 della legge n. 67/1987, il governo italiano ha dichiarato di non condividere la posizione della Commissione, secondo la quale la facoltà dell'ENCC di sostituire, in parte, le sovvenzioni all'editoria mediante un certo quantitativo di carta da giornale potesse incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Nondimeno, per dissipare qualsiasi dubbio che la Commissione potesse nutrire al riguardo, il governo italiano avrebbe dato istruzione all'ENCC di astenersi dal fare uso della facoltà conferitagli dall'articolo 8, paragrafo 12 della predetta legge ed aggiungeva che l'ente non aveva mai fatto ricorso a tale possibilità. In ordine alla convenzione stipulata fra l'ENCC e la Cartiera di Arbatax, il governo italiano asseriva che essa non era più operante. Circa gli interventi dell'ente sul mercato della carta da giornale, il governo italiano confermava inoltre che essi erano complessivamente ammontati a 14,5 miliardi di lire nel 1986 e che sarebbero dovuti ammontare a 21 miliardi nel 1987. La fonte normativa di tutti questi interventi non era comunque la legge n. 67/1987 ma la legge n. 1453/1935, nonché un decreto del presidente della Repubblica del 18 aprile 1979.

Va rilevato che il governo italiano non ha fornito tutte le informazioni specifiche richieste dalla Commissione nella sua lettera del 6 luglio 1987.

Va inoltre rilevato che, nell'ambito della procedura istituita dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, sono state trasmesse alla Commissione le osservazioni di altre parti interessate, fra cui quelle del governo di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo di libero scambio. Questo governo ha lamentato che l'ENCC acquistava la carta da giornale dai fabbricanti italiani a prezzi più alti di quelli che venivano pagati per l'acquisto di carta da giornale importata da altri Stati membri e a prezzi molto più elevati di quelli praticati da alcuni fornitori non comunitari.

Alla luce dei fatti nuovi che sono stati portati a sua conoscenza e della perdurante mancanza di informazioni in ordine all'acquisto e alla vendita di carta da giornale da parte dell'ENCC, la Commissione ha ribadito, con telex del 29 gennaio 1988, la sua richiesta di chiarimenti su tutti gli aspetti degli interventi effettuati dall'ENCC sul mercato della carta da giornale, nonché sulla destinazione del gettito dei tributi riscossi sulla carta e la cellulosa fra le varie attività dell'ente. La Commissione ha invitato altresì il governo italiano a spiegare le ragioni degli elevati prezzi che, secondo le richiamate asserzioni del paese dell'EFTA, l'ENCC avrebbe pagato ai fabbricanti italiani di carta da giornale.

Il governo italiano ha risposto con telex del 25 aprile 1988, affermando che tutte le informazioni richieste dalla Commissione in relazione alla legge n. 67/1987 erano già state fornite e che detta legge era l'unica normativa contro la quale era stata instaurata la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. A parere del governo italiano, le osservazioni del paese dell'EFTA, cui la Commissione faceva riferimento, non avrebbero avuto alcuna connessione con la predetta normativa.

Il 22 giugno 1988 la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti della legge italiana n. 67/1987, basandosi sul fatto che il governo italiano aveva fornito risposte soddisfacenti in merito alle tre obiezioni mosse nei confronti della legge : la possibilità di sostituire un certo quantitativo di carta da giornale in luogo delle sovvenzioni che l'ENCC concede alla stampa come previsto all'articolo 8, paragrafo 12 della legge n. 67/1987 non era mai stata

concretamente applicata, né lo sarebbe stata in futuro ; la convenzione fra l'ENCC e la Cartiera di Arbatax non era stata rinnovata ; l'acquisto e la vendita di carta da giornale da parte dell'ente non venivano più finanziati mediante i meccanismi istituiti da detta legge.

Contestualmente, la Commissione ha deciso di iniziare una nuova procedura a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, nei confronti degli elementi di aiuto a favore dell'industria italiana della carta da giornale che presumibilmente derivano dagli interventi che l'ENCC effettua su tale mercato e la cui fonte normativa sono la già richiamata legge n. 1453/1935 e il DPR del 18 aprile 1979. Con lettera del 7 luglio 1988, il governo italiano è stato sollecitato a presentare le sue osservazioni nell'ambito della suddetta procedura e, segnatamente, a fornire la prova che gli interventi dell'ENCC non avevano favorito i fabbricanti italiani di carta da giornale. La Commissione ha chiesto inoltre che le venissero comunicati i dati relativi ai contributi riscossi sulla cellulosa, la carta e il cartone e alla destinazione del gettito di queste imposizioni fra le varie attività dell'ente e, in secondo luogo, i dati relativi agli interventi dell'ente sul mercato della carta da giornale.

III

Il governo italiano ha presentato osservazioni nell'ambito della procedura con lettera del 24 novembre 1988, nella quale si leggeva che, nel 1987, per l'acquisto di carta da giornale prodotta in Italia, l'ENCC aveva effettivamente pagato prezzi più elevati rispetto a quelli della carta proveniente da altri Stati membri e prezzi molto più elevati rispetto a quelli della carta da giornale importata da paesi terzi.

Poiché i dati forniti dal governo italiano non consentivano di calcolare esattamente a quanto ammontasse l'aiuto complessivamente erogato ai fabbricanti italiani di carta da giornale, la Commissione ha chiesto al governo italiano, con lettera del 4 gennaio 1989, di completare i dati forniti nella lettera precedente e, segnatamente, i quantitativi di carta da giornale fabbricati in Italia, nella Comunità e nei paesi terzi che l'ENCC aveva acquistato nel 1987 e di comunicarle i dati corrispondenti relativamente a prezzi e quantitativi per gli anni 1985 e 1986.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, la Commissione ha inviato al governo italiano, il 1° marzo 1989, una lettera di sollecito in cui preannunciava una decisione definitiva in base alle informazioni in suo possesso fino a quel momento, nell'eventualità che il governo italiano non avesse provveduto a inviare i dati richiestigli entro due settimane. Il governo italiano ha risposto al sollecito inviando parte del dati mancanti con lettera del 14 marzo 1989, senza però indicare distintamente i quantitativi di carta da giornale fabbricata in Italia, nella Comunità e nei paesi terzi, acquistati dall'ENCC nel 1985, 1986 e 1987, ma fornendo semplicemente i quantitativi globali.

Nel corso della procedura di consultazione delle altre parti interessate, sono pervenute alla Commissione le osservazioni dei governi di due altri Stati membri e di un impresa di un altro Stato membro, che fabbrica anch'essa carta da giornale.

IV

L'impiego di fondi pubblici per finanziare un ente che compravende carta da giornale per conto delle imprese editrici nazionali configura un aiuto di Stato a favore del fabbricanti di carta da giornale nello Stato membro interessato qualora il beneficiario degli aiuti dia la preferenza, sia per le quantità che per i prezzi, alla carta da giornale di produzione nazionale rispetto a quello d'importazione.

Per quanto il governo italiano non abbia ottemperato all'invito di fornire tutte le informazioni richiestegli dalla Commissione, dalle prove che essa ha raccolto risulta con tutta evidenza che l'ENCC, attraverso la sua affiliata SIVA (di cui è l'azionista di maggioranza), dà effettivamente la preferenza alla carta da giornale fabbricata in Italia.

Nel 1984 l'ENCC ha acquistato 81 417 t di carta da giornale di produzione italiana e 6 279 t di carta da giornale di produzione estera ; nel 1985 ha acquistato 74 082 t di carta da giornale italiana e 20 119 t di carta estera ; nel 1986 queste cifre sono state rispettivamente di 145 098 t e di 27 405 t. Di conseguenza, la carta da giornale italiana corrispondeva all'85 % di tutti gli acquisti effettuati dall'ENCC nel periodo 1984-1986.

Nel 1987 l'ENCC ha acquistato 221 024 t di carta da giornale, la cui origine non è specificata nelle informazioni fornite dal governo italiano. Peraltro, se si fa riferimento ai dati disponibili relativi ai prezzi e alle quantità, risulta che queste 221 024 t sono quasi interamente di origine italiana.

Nel 1984, l'ENCC ha acquistato il 39 % della produzione totale di carta da giornale italiana, ne ha acquistato il 42 % nei 1985, il 68 % nel 1986 e l'85 % circa nel 1987 ; in termini di consumo, i quantitativi di carta da giornale complessivamente acquistati dall'ENCC rappresentavano il 25 % del consumo italiano nel 1984 e nel 1985, il 37 % nel 1986 e il 43 % nel 1987.

In relazione ai prezzi che l'ente paga per l'acquisto di carta da giornale di produzione italiana, comunitaria ed estera, il governo italiano ha fornito i dati seguenti (prezzi espressi in Lit/kg) :

Anno	Tipo di carta (gr/m^2)	Origine		
		Italia	CEE	Altri
1985	45	802	800	721
	48	764	675	668
1986	45	827	676	723
	48	772	—	—
1987	45	820	763	696
	48	756	—	—

Nel 1986 e nel 1987 l'ENCC non ha acquistato carta da giornale di 48 gr/m² fabbricata fuori d'Italia. La carta da giornale di 45 gr/m² rappresentava l'88 % dei quantitativi acquistati dall'ente nel 1985, il 95 % degli acquisti del 1986 e il 98 % di quelli del 1987.

La carta da giornale è stata ceduta alle imprese editrici italiane a un prezzo uniforme di 830 Lit/kg nel 1985, 805 Lit/kg nel 1986 e 790 Lit/kg nel 1987 per il prodotto da 45 gr/m². Per la carta da giornale di 48 gr/m² questi prezzi corrispondevano a 795 Lit/kg, 766 Lit/kg e 756 Lit/kg per ciascuno del tre anni sopraindicati.

Da quanto precede la Commissione trae le seguenti conclusioni : l'ENCC ha acquistato importanza crescente nel corso degli anni come fornitore di carta da giornale all'editoria italiana ; l'ente acquista principalmente e in misura sempre maggiore carta da giornale di produzione italiana ; l'ente paga ai fabbricanti italiani prezzi più elevati di quelli che paga ai loro concorrenti situati in altri Stati membri e in paesi terzi.

Di conseguenza, il governo italiano, tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, aiuta le imprese nazionali che fabbricano carta da giornale.

La Commissione ritiene che l'industria italiana della carta da giornale abbia ricevuto aiuti per circa 90 milioni di lire nel 1985, 21 miliardi di lire nel 1986 e 12 miliardi di lire nel 1987 ; complessivamente, gli aiuti corrisposti in questi tre anni si elevano a 34 miliardi di lire (23 milioni di ecu). In questo calcolo non si tiene conto del vantaggio aggiuntivo che deriva ai fabbricanti italiani di carta da giornale per il fatto di poter vendere la maggior parte della loro produzione ad un unico acquirente.

V

Gli aiuti concessi all'industria italiana della carta da giornale derivano da un abuso delle vigenti provvidenze a favore dell'editoria e della ricerca nel campo forestale e cartario, normativa contro la quale la Commissione non aveva sollevato obiezioni nel 1974.

VI

Vi è concorrenza tra i fabbricanti di carta da giornale della Comunità e vi sono scambi commerciali di carta da giornale tra gli Stati membri, ancorché la Comunità, nel suo complesso, immorti oltre la metà del proprio fabbisogno di carta da giornale da paesi terzi.

L'interscambio comunitario di carta da giornale rappresentava il 17 % della produzione comunitaria nel 1984, il 17,6 % nel 1985, il 19,4 % nel 1986 e il 21,6 % nel 1987. I fabbricanti italiani partecipano alla concorrenza intracomunitaria.

Stando ai dati raccolti annualmente dalla CEPAC (Confederazione europea dell'industria delle paste, carte e cartoni), l'Italia ha prodotto 207 000 t di carta da giornale nel 1984, 178 000 t nel 1985, 212 000 t nel 1986 e 242 000 t nel 1987 ; tali quantitativi rappresentano circa il 10 % della produzione comunitaria e circa il 4 % del consumo comunitario. Con una capacità produttiva di 200 000 t/anno la Cartiera di Arbatax è di gran lunga il principale fabbricante italiano di carta da giornale.

Nel 1984 l'Italia ha esportato 29 000 t di carta da giornale, 28 000 t nel 1985, 11 000 t nel 1986 e 28 000 t nel 1987 ; il principale mercato di esportazione sono gli Stati Uniti.

Nel 1984 l'Italia ha importato 177 000 t di carta da giornale, di cui 62 000 t (35 %) da altri Stati membri ; negli anni successivi i quantitativi sono stati i seguenti : nel 1985 232 000 t, di cui 85 000 (37 %) da altri Stati membri ; nel 1986 268 000 t, di cui 104 000 t (39 %) da altri Stati membri ; nel 1987 303 000 t, di cui 125 000 t (41 %) da altri Stati membri.

VII

Si deve ritenere che la concessione di un aiuto finanziario pubblico che rafforza la posizione di alcune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nella Comunità abbia effetti negativi per queste ultime.

Di conseguenza, l'aiuto che il governo italiano concede all'industria nazionale della carta per giornale incide sul commercio fra gli Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

La suddetta norma prevede che sono in principio incompatibili con il mercato comune tutti gli aiuti che possiedono le caratteristiche in essa indicate.

Le deroghe al suddetto principio — deroghe contemplate dal paragrafo 2 dello stesso articolo — non possono applicarsi al caso di specie in considerazione della natura e delle finalità dell'aiuto di cui trattasi.

VIII

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato specifica quali siano gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato dev'essere valutata in un contesto comunitario e non già in un contesto meramente nazionale. Al fine di garantire l'ordinato funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi sanciti nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio di incompatibilità cui all'articolo 92, paragrafo 1 — deroghe specificate al paragrafo 3 dello stesso articolo — debbono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o di qualsiasi concessione individuale di aiuto.

In particolare, le suddette deroghe possono essere accordate soltanto se la Commissione abbia accertato che, in assenza di aiuto, il solo gioco delle forze di mercato non sarebbe stato sufficiente a indurre i potenziali beneficiari ad un comportamento favorevole al raggiungimento di uno degli scopi contemplati dalle disposizioni derogatorie dell'articolo 92.

Accordare deroghe a casi individuali che non contribuiscono al raggiungimento degli scopi sopra richiamati ovvero ad aiuti che non siano indispensabili per la loro realizzazione equivarrebbe a concedere indebiti vantaggi a imprese o settori industriali di alcuni Stati membri, rinsaldandone la posizione finanziaria, con conseguente possibile pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri e distorsioni di concorrenza non giustificate in alcun modo dal comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Il governo italiano non è stato in grado di fornire — né la Commissione ha potuto ravvisare — alcun motivo idoneo a ritenere che l'aiuto in questione possiede i requisiti per beneficiare di una delle deroghe contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

IX

In relazione alle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni, va notato che il governo italiano non ha svolto alcuna considerazione in ordine a eventuali caratteristiche o finalità regionali inerenti agli aiuti in questione.

In merito alla deroga contemplata dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato [1] per gli aiuti intesi a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, la Commissione è perfettamente al corrente del fatto che la Cartiera di Arbatax, il principale fabbricante italiano di carta da giornale, è ubicata in Sardegna, regione che possiede i requisiti sopra indicati. La Commissione, pur non ritenendo gli aiuti al funzionamento compatibili in linea di principio con il mercato comune, con decisione 88/318/CEE [2] ha accordato la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) alla legge italiana n. 64/1986 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che prevede, tra l'altro tariffe agevolate per i trasporti effettuati da imprese sarde.

Conseguentemente, gli svantaggi che la Cartiera di Arbatax deve affrontare a causa della sua ubicazione in Sardegna sono compensati da uno specifico regime di aiuti e non possono invocarsi argomenti fondati su considerazioni di carattere regionale per giustificare la concessione di ulteriori aiuti, come quelli che l'ENCC accorda all'impresa in questione acquistandone la produzione a prezzi artificiosamente elevati.

Né può accordarsi al caso di specie la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche ; infatti, è prassi costante della Commissione applicare questa deroga esclusivamente ad aiuti connessi ad investimenti o alla creazione di posti di lavoro in regioni sfavorite, dove siffatti aiuti possono essere giustificati. Gli aiuti concessi all'industria italiana della carta da giornale non sono né correlati ad investimenti né connessi alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma semplicemente ai quantitativi di carta venduti all'ENCC.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, gli aiuti a favore dell'industria italiana della carta da giornale non sono destinati né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana ; dal canto suo, il governo italiano non ha svolto argomenti a sostegno di una possibile applicazione di queste deroghe.

Con riguardo alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione ritiene che aiuti consistenti nell'acquisto da parte dell'ENCC, a prezzi artificiosamente elevati, di sempre maggiori quantità di carta da giornale di produzione italiana non agevolino lo sviluppo settore. dell'industria nazionale della carta da giornale ma abbiano il solo scopo di perpetuare artificialmente lo status quo nel settore. Interventi siffatti consentono ai fabbricanti italiani di rinviare sine die gli adeguamenti necessari che avrebbero invece consentito loro di competere su un piano di parità con i fabbricanti di altri Stati membri e di paesi terzi.

La Commissione ritiene altresì che aiuti, come quelli in oggetto, che determinano le quantità vendute e i prezzi di vendita abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati membri in misura molto più ampia di quanto facciano, ad esempio, gli aiuti agli investimenti. Aiuti al funzionamento del tipo qui considerato a favore dell'industria italiana della carta da giornale alterano quindi le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

X

Conclusioni

Come illustrato al punto I della presente decisione, la Commissione si è trovata ad esaminare una serie di regimi di aiuti a favore delle imprese editrici italiane e sempre gestite dall'ENCC, ente pubblico investito del compito istituzionale di promuovere gli interessi della silvicoltura e dell'industria della cellulosa e della carta in Italia. In particolare, la Commissione ha dovuto intervenire affinché i suddetti regimi di aiuto non contenessero disposizioni atte a favorire l'industria cartaria nazionale.

Nel caso di specie la Commissione ha rilevato che, grazie al ruolo particolare che svolge nei confronti dell'industria della carta, l'ENCC ha potuto attuare in modo abusivo i regimi di aiuto a favore della stampa italiana, favorendo altresì l'industria cartaria italiana.

Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti accordati dal governo italiano all'industria italiana della carta da giornale nell'ambito dell'applicazione della legge n. 1453/1935 e del DPR del 18 aprile 1979 ; tali aiuti consistono sia in acquisti di quantitativi sempre maggiori di carta da giornale di fabbricazione nazionale effettuati dall'ENCC sia in prezzi di acquisto artificiosamente elevati rispetto ai prezzi di mercato. Nel concedere gli aiuti di cui trattasi il governo italiano ha attuato in modo abusivo il regime di

[1] Vedi comunicazione della Commissone sull'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2).
[2] GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 37.

aiuti finanziati mediante riscossione dei contributi sulla cellulosa, la carta e il cartone nei confronti del quale la Commissione aveva deciso di non muovere obiezioni nel novembre 1974. La Commissione, se constata che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti accordati dal governo italiano all'industria italiana della carta da giornale nell'ambito dell'applicazione della legge 13 giugno 1935, n. 1453 e del DPR del 18 aprile 1979 — aiuti che consistono sia in acquisti di quantitativi sempre maggiori di carta da giornale di fabbricazione nazionale effettuati dall'ENCC sia in prezzi di acquisto artificiosamente elevati rispetto ai prezzi di mercato — sono incompatibili con il mercato comune. Essi debbono pertanto essere soppressi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione al governo italiano.

Articolo 2

Il governo italiano comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, i provvedimenti che esso ha adottato per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1989.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente